



**“Regolamento per la disciplina dell’Istituto delle ferie e riposi solidali
a favore del personale del comparto sanità”**

*for
CISIP*

for

Utile

UB

for

for

*FPCGIC
Wincen de*

JA

*UPL
for*

Regolamento per la disciplina dell’Istituto delle ferie e riposi solidali a favore del personale del comparto sanità

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni previste dall'art. 34 del CCNL 21.05.2018 relativamente all'istituto delle ferie e riposi solidali, ovvero la possibilità per i dipendenti del comparto sanità di cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, giorni di ferie/riposi per festività sopresse ai colleghi che hanno la necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute.
2. Tale istituto, oltre a rappresentare un importante strumento di solidarietà tra colleghi, favorisce il benessere organizzativo aziendale, intervenendo sulla conciliazione tra vita privata e lavoro dei dipendenti.
3. L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell'Area del comparto Sanità, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Art. 3

Ferie cedibili

1. Le ferie cedibili su base volontaria ed a titolo gratuito sono le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. 66/2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività sopresse di cui all'art. 33, comma 6 del medesimo D. Lgs..
2. Nel caso di articolazione dell'orario settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, delle quali il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni; nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su sei giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie obbligatorie sono quantificate in 24 giorni. **Possono pertanto**



essere cedute, per ciascun anno, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni, eventualmente riproporzionate in base al periodo di servizio prestato nell'anno di riferimento.

3. In caso di dipendenti a tempo parziale verticale, le ferie cedibili, sono proporzionate alle giornate di lavoro previste.

Art. 4

Banca delle ferie solidali

1. È istituita la "Banca delle ferie solidali" che sarà alimentata da:

- le giornate di ferie maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e che vengano dallo stesso specificatamente destinate alla "Banca delle ferie solidali" attraverso la compilazione dell'apposito modulo inviato all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università;
- giornate di ferie offerte a seguito di avviso annuale che l'Azienda potrà bandire per acquisire giornate di ferie solidali da mettere a disposizione per le finalità di cui all'art. 1.

Art. 5

Criteri, condizioni e modalità

1. I dipendenti che si trovano nella condizione di dover prestare assistenza ai figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute possono presentare, in ogni momento, specifica richiesta all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università, di utilizzo di ferie/giornate di riposo per festività soppresse per un massimo di 30 giorni, attraverso la compilazione dell'apposito modulo reperibile sull'intranet aziendale nella sezione personale – modulistica e allegando alla stessa **adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure costanti ai figli minori rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.** Tale richiesta può



essere reiterata qualora permanga lo stato di necessità per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza.

2. L'Azienda, ricevuta la richiesta dell'interessato, rende tempestivamente nota tale esigenza, in forma rigorosamente anonima, a tutto il personale dipendente, tramite avviso inviato mediante newsletter e pubblicato sulla sezione "Bandi e Istanze".

3. I dipendenti che intendono aderire dovranno, entro il termine di 15 giorni dall'avviso, dovranno accedere alla sezione "bandi e Istanze" e aderire allo specifico avviso, indicando la quantità di giorni di ferie/riposi per festività soppresse che intendono cedere.

Art. 6

Riconoscimento ferie solidali

1. Sulla base delle disponibilità pervenute e dopo l'effettuazione delle opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà all'accredito al dipendente nel sistema informatizzato dei giorni di ferie allo stesso cedute, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta, e a ridurre le ferie al personale cedente.

2. Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero di giorni di ferie solidali da richiedere e da fruire non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il numero di giorni offerti dai dipendenti sia superiore al numero dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

4. Viceversa se i giorni offerti sono inferiori a quelli richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti, salvo disponibilità nella "Banca delle ferie solidali".

Art. 7

Fruizione delle ferie solidali

1. Il dipendente richiedente può utilizzare le ferie cedute solo dopo l'avvenuta completa fruizione:

- delle ferie/riposi per festività soppresse a lui spettanti;



- delle 18 ore di permessi orari per particolari motivi personali e familiari di cui all'art. 37 del CCNL 21.05.2018;
- dei riposi compensativi eventualmente maturati e dell'eccedenza oraria cumulata, fatta salva, nella seconda ipotesi, la possibilità di richiedere il pagamento.

2. Una volta acquisite, le ferie solidali rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art. 1. Nel caso in cui, prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente, cessino le condizioni di necessità legittimanti la richiesta, le stesse ferie torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti o nella "Banca delle ferie solidali" qualora siano state messe a disposizione utilizzando la stessa. A tal fine il dipendente beneficiario delle ferie solidali dovrà dare pronta comunicazione all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università, con le modalità previste per l'invio della richiesta utilizzando l'apposito modulo reperibile sull'intranet aziendale nella sezione personale – modulistica.

Art. 8

Sicurezza dei dati

1. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

Art. 9

Decorrenza e durata

1. Il Presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di approvazione dello stesso e resterà valido fino ad eventuale approvazione di un nuovo regolamento e/o al sopraggiungere di norme sovra ordinate incompatibili.



Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.
2. La presente disciplina ha carattere sperimentale di un anno e potrà essere oggetto di revisione.

Letto, Confermato, Sottoscritto.

Verona, 27 8 FEB. 2021

per l'Amministrazione

**per la R.S.U.
Aziendale**

Il Direttore UOC Gestione
Risorse Umane,
Personale Universitario in
convenzione
e rapporti con l'Università
Dott.ssa Laura Bonato

Il Coordinatore

Laura Bonato

B. L. L.

Il Responsabile del Servizio
per le Professioni Sanitarie

**per le OO.SS.
FP CGIL**

Dott.ssa Elisabetta Allegrini

Elisabetta Allegrini

W. L.

Il Direttore Dipartimento
Direzione Medica
Ospedaliera

CISL FP

Dott.ssa Giovanna Ghirlanda

F. L.

UIL FPL

M. L.

FIALS

FSI

F. L.

NURSING UP

N. L.

D. L. L.